

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari esteri)

### 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Partecipazione italiana al fondo asiatico di sviluppo » (355) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 13, 14  
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione . . . 13

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

PERITORE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Partecipazione italiana al fondo asiatico di sviluppo » (355) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Partecipazione italiana al fondo asiatico di sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Boggio di riferire alla Commissione sul disegno di legge,

BOGGIO, relatore alla Commissione. L'Italia, nell'ambito della politica diretta a favorire i paesi asiatici in via di sviluppo, fa parte della Banca asiatica di sviluppo (BAS). In seno a tale banca è stato istituito nel 1974 un Fondo asiatico di sviluppo per prestiti da concedere a basso tasso d'interesse ai paesi emergenti.

Per le iniziali risorse del Fondo (350 milioni di dollari) era previsto da parte dell'Italia un contributo di 20 milioni di dollari (calcolati al tasso di cambio di lire 564,168 vigente all'epoca in cui entrò in vigore la risoluzione istitutiva del Fondo) per un totale di lire 11 miliardi 283 milioni e 360 mila, da versare entro il marzo 1976.

Inoltre, con la risoluzione del dicembre 1975 venne decisa una prima ricostituzione delle risorse finanziarie del Fondo stesso (da versare in tre anni a partire dal dicembre 1976) per un totale di 810 milioni di dollari USA con un contributo dell'Italia di 30

milioni e 800 mila dollari USA, corrispondenti a lire 19 miliardi 426 milioni 330 mila).

La mancata corresponsione della nostra quota per le risorse iniziali del Fondo ha determinato l'esclusione delle ditte italiane dalle gare di appalto indette dal Fondo stesso. Per avere un'idea degli svantaggi economici che ci derivano da questa esclusione si evidenzia, nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, che al 30 settembre 1974, a fronte di un contributo finanziario italiano alla BAS di 14 milioni di dollari effettivamente versati, il totale dei beni e servizi acquistati in Italia con fondi della banca stessa era pari a ben 36 milioni di dollari, con un saldo, dunque, nettamente favorevole alle nostre imprese.

A parte il legittimo vantaggio economico della nostra partecipazione, va evidenziato anche il rilevante aspetto politico di solidarietà in tutta l'azione svolta dal Fondo nei confronti dei paesi asiatici in via di sviluppo, bisognosi di assistenza finanziaria e tecnica.

Il disegno di legge prevede che le somme necessarie vengano versate dall'Ufficio cambi, su richiesta del Ministero del tesoro, che rilascerà al predetto ufficio certificati speciali di credito ammortizzabili in dieci anni, regolando l'insieme dei rapporti con una apposita convenzione.

Per i motivi sopra esposti, auspico che la nostra Commissione accolga favorevolmente e sollecitamente questo provvedimento, tenendo conto del notevole ritardo già intercorso, che ha causato effetti deleteri nei confronti delle nostre imprese.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo dell'importo di 20.000.000 di dollari USA per la partecipazione dell'Italia al Fon-

do asiatico di sviluppo della Banca asiatica di sviluppo (BAS).

Il contributo di cui al presente articolo è da corrispondersi entro il 31 dicembre 1976. Il pagamento deve effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,168 per dollaro USA, indicato dalle risoluzioni istitutive del fondo.

**È approvato.**

#### Art. 2.

È autorizzata, altresì, la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 30.800.000, da corrispondersi in tre annualità, in ragione di dollari USA 10.266.666 per il 1976, dollari USA 10.266.666 per il 1977 e dollari USA 10.266.668 per il 1978.

I suddetti pagamenti devono effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 630,725 per dollaro USA, indicato nella risoluzione istitutiva della ricostituzione stessa.

**È approvato.**

#### Art. 3.

Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo asiatico di sviluppo, delle somme all'uopo necessarie, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane dell'importo complessivo di dollari USA 50.800.000.

**È approvato.**

#### Art. 4.

I certificati di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per

3<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1976)

cento annuo pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo asiatico di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

**È approvato.**

**Art. 5.**

I rapporti derivanti dalla presente legge saranno regolati con apposita Convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con

l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

**È approvato.**

**Art. 6.**

All'onere relativo all'ammortamento e agli interessi, valutato in lire 45.000.000 per l'anno finanziario 1976 ed in lire 242.500.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 10,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. GIULIO GRAZIANI